



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE n. 77/2021
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: rinnovo della locazione ad uso abitativo dell'appartamento n. 5 del Condominio Vallesinella Rosso a Suisse srl.

Il giorno **29.04.2021** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Bertolini Onorio;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Giovanella Alberto;***
- ***Simoni Cristian.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: rinnovo della locazione ad uso abitativo dell'appartamento n. 5 del Condominio Vallesinella Rosso a Suisse srl.

Il 30 settembre 2021 cesserà il contratto di locazione ad uso abitativo dell'appartamento n. 5 del Condominio Vallesinella Rosso, a Madonna di Campiglio (p.ed. 86 C.C. Ragoli II), sottoscritto il 23 ottobre 2013 con Suisse srl. Il canone annuo attuale è di 6.081,78 €.

Conseguentemente, con nota del 16 marzo scorso (prot. 619/2021) sono state comunicate al conduttore le principali condizioni per l'eventuale nuovo contratto, di seguito indicate:

- a) canone di locazione annuo di 7.000,00 € (con aumento di circa il 15% rispetto al canone attuale);
- b) periodo di locazione di quattro anni, dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2025, prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Tali condizioni sono state accettate da Suisse srl con email dell'8 aprile scorso (prot. 795/2021).

Nel nuovo contratto si ritiene opportuno prevedere le seguenti ulteriori condizioni:

- c) il canone di locazione dovrà essere pagato in rate trimestrali anticipate e lo stesso sarà aggiornato, a partire dal secondo anno, applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT, solo qualora detta variazione fosse positiva;
- d) a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali sarà richiesta una fideiussione o un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del canone di locazione iniziale, ossia 3.500,00 €;
- e) l'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore.

Lo schema del contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

La quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole per l'intera durata del contratto (quattro anni) è di 280,00 €.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 323/2020 "Esame ed approvazione in via d'urgenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021", ratificata dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 6/2021, nonché la successiva variazione;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,


DELIBERA


1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, la locazione ad uso abitativo dell'appartamento n. 5 del Condominio Vallesinella Rosso a Suisse srl, stabilendo il canone annuo di locazione in 7.000,00 € ed il periodo locativo dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2025 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, con le ulteriori condizioni contrattuali riportate in premessa;

2. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base di detto schema ed autorizzando le modifiche marginali dello stesso ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale;
3. di impegnare 280,00 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2021, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, quale quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
4. di specificare che tutte le altre spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto in questione saranno a carico del conduttore;
5. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria delle attività connesse alla registrazione del contratto e di quelle relative al rimborso delle spese contrattuali da parte del conduttore;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.



CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Il  2021, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate: -----



Il Segretario Amministrativo

<p>➤ Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 77/2021, che si richiama: -----</p>	<p>Comunità, -----</p>
<p>➤ Suisse srl, con sede a Pinzolo (TN), Frazione Madonna di Campiglio, Piazza Rigli n. 10, c.f. 01425720222, legalmente rappresentata dal sig. Ermilo Cirillo, nato il 14 dicembre 1958 a Boscorease (NA), di seguito indicata anche solo come "conduttrice", -----</p>	<p>d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. 77/2021 ha deciso di rinnovare la locazione in parola, approvando lo schema del presente contratto. ----- Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Oggetto</p>
<p>Premesso:</p>	<p>La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in locazione a Suisse srl, che come sopra rappresentata accetta, i sub. 25 (appartamento e cantina) e 1 (posto auto) della p.ed. 86 C.C. Ragoli II costituenti l'appartamento n. 5 del Condominio Vallesinella Rosso, a Madonna di Campiglio, nel Comune di Tre Ville (TN), Frazione Pallù, Via Vallesinella n. 41, per il periodo dall'1 ottobre 2021 al 30 settembre 2025 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998. -----</p>
<p>a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'appartamento n. 5 all'interno del Condominio Vallesinella Rosso (sub. 25 e 1 della p.ed. 86 C.C. Ragoli II), situato a Madonna di Campiglio in Via Vallesinella n. 41 (nel Comune di Tre Ville, Frazione Pallù); -----</p>	<p>Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della L. 431/1998, la conduttrice potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà della conduttrice, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da renderle particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo per la conduttrice di corrispondere alla Comunità la frazione di canone</p>
<p>b) che con contratto del 23 ottobre 2013 la Comunità ha locato a Suisse srl detto appartamento per il periodo dall'1 ottobre 2013 al 30 settembre 2017, e che tale contratto è stato prorogato automaticamente, ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, sino al 30 settembre 2021; -----</p>	<p>per la conduttrice di corrispondere alla Comunità la frazione di canone</p>
<p>c) che Suisse srl, con nota dell'8 aprile 2021 (prot. 795/2021), ha espresso la volontà di rinnovare detta locazione e con nota del 2 aprile 2021 (prot. 727/2021) ha accettato le nuove condizioni contrattuali proposte dalla</p>	<p>per la conduttrice di corrispondere alla Comunità la frazione di canone</p>

corrispondente al periodo di mancato preavviso. -----	
La Comunità potrà recedere dal contratto alle condizioni di cui all'art. 3 della	
L. 431/1998. -----	
In caso di ritardo rilascio dell'unità immobiliare locata alla scadenza del	
contratto, la conduttrice dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di	
locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 €	
(cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di	
chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno	
eventualmente subito. -----	
In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria	
per ottenere il rilascio coattivo dell'unità immobiliare locata. -----	
Le parti evidenziano che la conduttrice detiene già l'unità immobiliare	
oggetto di locazione, senza soluzione di continuità con il precedente contratto	
di locazione citato in premessa. -----	
L'unità immobiliare locata è così costituita:	
➤ a primo piano: un ingresso, un corridoio, un soggiorno con zona cottura,	
una stanza e un bagno, per una superficie netta complessiva di 42,30 m ² -	
➤ a piano seminterrato: una cantina di 1,70 m ² . -----	
➤ a piano seminterrato: un posto macchina interno di circa 11,05 m ² . -----	
L'unità immobiliare locata è totalmente priva di arredi: la Comunità riconosce	
che gli arredi e le attrezzature attualmente ivi presenti sono tutti di proprietà	
della conduttrice. -----	
La conduttrice dà atto che l'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli	
impianti ivi presenti, è in buono stato di manutenzione e si impegna a	
riceverla in tale stato al termine della locazione. -----	

Ai sensi del D.M. 377/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia	
che gli impianti presenti nell'unità immobiliare locata sono conformi alle	
norme vigenti all'epoca della loro realizzazione. -----	
Al termine della locazione la conduttrice dovrà riconsegnare l'unità	
immobiliare locata, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso,	
libera da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo. -----	
L'unità immobiliare in questione è censita al catasto fabbricati come di	
seguito indicato (dati derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio	
1992): -----	
➤ appartamento e cantina: C.C. 302, p.ed. 86, sub. 25, foglio 9, p.m. 5, zona	
censuaria 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie 52	
m ² , rendita 801,80 €; -----	
➤ posto auto: C.C. 302, p.ed. 86, sub. 1, foglio 9, p.m. 5, zona censuaria 4,	
categoria C/6, classe 1, consistenza 11 m ² , superficie 12 m ² , rendita 73,29.	
Art. 2 – Canone	
Il canone di locazione annuo è stabilito dalle parti, di comune accordo, in	
7.000,00 € (settemila virgola zerozero euro). Detto canone dovrà essere	
pagato mediante bonifico bancario sul conto corrente della Comunità in rate	
trimestrali anticipate scadenti l'1 ottobre, l'1 gennaio, l'1 aprile e l'1 luglio di	
ogni anno. A partire dal secondo anno detto canone sarà aggiornato	
applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le	
famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta	
variazione fosse positiva, prendendo a riferimento il mese di luglio. -----	
Art. 3 – Spese di gestione	
Saranno a totale carico della conduttrice, previa intestazione delle relative	

utenze, le spese relative all'unità immobiliare locata per energia elettrica, acqua e servizio di fognatura e depurazione, come pure le spese di manutenzione ordinaria, ai sensi del Codice Civile. -----	
Invece, le spese di gestione di seguito elencate dovranno essere rimborsate dalla conduttrice al Condominio Valsesinella Rosso in due rate, la prima (da pagare indicativamente entro il 15 dicembre di ogni anno) relativa al saldo delle spese dell'esercizio precedente nonché al 50% dell'acconto per l'esercizio in corso e la seconda (da pagare indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno), relativa all'altro 50% dell'acconto per l'esercizio in corso (l'esercizio considerato va dall'1 ottobre al 30 settembre): -----	
➤ gestione dell'impianto di riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a gasolio): la parte "consumo volontario", attualmente corrispondente al 70% dei costi complessivi, sarà ripartita sulla base della misurazione effettuata con contatore mentre la parte "consumo involontario", attualmente corrispondente al 30% dei costi complessivi, sarà ripartita sulla base della tabella millesimale (quota 43,504/1000); -----	
➤ acqua calda sanitaria: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della misurazione effettuata con contatori (con un consumo minimo fisso di 10 m ³ per appartamento); -----	
➤ energia elettrica relativa alle parti comuni, pulizia delle parti comuni, manutenzione degli impianti e delle parti comuni, rifiuti, servizio idrico e di depurazione ed altre spese minori: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della tabella millesimale (quota 43,504/1000); -----	
➤ il 50% delle spese di amministrazione e di altre spese ordinarie: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della tabella millesimale	

(quota 43,504/1000). Il restante 50% di tali spese sarà a carico della Comunità. -----	
Art. 4 – Ritardi nei pagamenti	
Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per la conduttrice, il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Eurbor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora. -----	
Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità. -----	
Art. 5 – Destinazione d'uso	
L'unità immobiliare locata è ad esclusivo uso abitativo e la conduttrice non potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente. -----	
La conduttrice non potrà sublocare l'appartamento, anche solo parzialmente, né potrà cedere a terzi il presente contratto. -----	
La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità. -----	
Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni	
La conduttrice si obbliga a custodire e conservare l'unità immobiliare locata avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio. -----	
La conduttrice non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso	

scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno alla conduttrice, la quale vi rinuncia espressamente sin d'ora.	
La conduttrice non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione all'interno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo alla conduttrice anche qualora gli stessi si protrassero oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584 Cod. Civ.	
La conduttrice non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune.	
Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico della conduttrice.	
Art. 7 – Responsabilità	
La conduttrice sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone da lei autorizzate ad accodervi.	
Inoltre, la conduttrice sarà ritenuta responsabile di tutti i danni derivati alla Comunità e a terzi in ragione dell'utilizzo dell'unità immobiliare locata. La conduttrice, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni	

reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo.	
Infine, la conduttrice dovrà osservare scrupolosamente il "Regolamento appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con deliberazione n. 33/2008, a lei noto.	
Art. 8 – Accesso all'unità immobiliare	
La Comunità, previo accordo con la conduttrice, potrà accedere all'unità immobiliare locata al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine della locazione, per farla visitare da soggetti interessati a prenderla in locazione.	
Art. 9 – Garanzia	
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la Comunità, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere alla conduttrice una fidejussione o un deposito cauzionale infutifero di 3.500,00 € (tremlacinquecento virgola zerozero euro).	
Qualora richiesta, tale garanzia sarà svincolata, al termine della locazione, solo a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico della conduttrice.	
La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati all'unità immobiliare locata (inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti) per responsabilità della conduttrice come pure per il mancato pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio tardivo.	

In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere integralmente riconsistuta dalla conduttrice entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata riconsistituzione entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. -----	
Art. 10 – Spese contrattuali e registrazione	
L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico della conduttrice. -----	
La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per il periodo di quattro anni. -----	
La conduttrice si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico per le imposte di registro e di bollo. -----	
Art. 11 – Attestato di prestazione energetica	
Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata, consegna alla conduttrice una copia dell'attestato di prestazione energetica relativo all'unità immobiliare locata, predisposto dal dott.ing. Marco Pedretti in data 14 ottobre 2013. La conduttrice, pertanto, si dichiara pienamente informata in ordine alle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare. -----	
Art. 12 – Uso civico	
Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente	

praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'unità immobiliare locata (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999). -----	
Art. 13 – Disposizioni finali	
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il foro di Trento. -----	
Le parti dichiarano di voler ricevere tutte le reciproche comunicazioni relative al presente contratto con le modalità e agli indirizzi di seguito indicati: -----	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ per la Comunità: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la propria sede legale, sopra indicata, a mezzo p.e.c. all'indirizzo regolespinalemanez@pec.it o via e-mail all'indirizzo info@regolespinalemanez.it; ----- ➤ per la conduttrice: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la propria sede legale, sopra indicata, a mezzo p.e.c. all'indirizzo XXXXXXXXXX o via e-mail all'indirizzo XXXXXXXXXX; ----- 	
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali. -----	
Letto, confermato e sottoscritto. -----	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez Suisse srl	


Il Presidente – sig. Luca Cerama	sig. Emilio Crillo
<p>Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1 – Oggetto", "Art. 4 – Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 – Destinazione d'uso", "Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni", "Art. 7 – Responsabilità", "Art. 9 – Garanzia".</p>	
<p>Comunità delle Regole di Spinale e Manez Suisse srl</p> <p>Il Presidente – sig. Luca Cerama sig. Emilio Crillo</p>	

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Alberto Giovanella

Il Segretario
Giuseppe Stefani



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 29.04.2021**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 04.05.2021 al 14.05.2021**.

Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

